



POMARA SCIBETTA & PARTNERS

Commercialisti – Revisori Legali

GABBA JUS Family Office

Giuseppe Scibetta
Alessia Carla Vinci
Roberto Scibetta
Sabrina Iannuzzi

Nunzio Incampo
Caterina Capegliota

Your Global Advantage

Via F.lli Gabba, 1/A
I- 20121 Milano - Italy
Tel. +39 02 784 241
Fax +39 02 782 464
e-mail: info@pomarascibetta.it
www.pomarascibetta.com
Corso Italia, 25/A
I- 22060 Campione d'Italia
(Como) – Italy
Tel. e Fax +4191 649 60 76

News per i clienti dello studio

N. 51

17 Settembre 2024

Ai gentili clienti e Loro Sedi

Tax credit librerie: al via le domande

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarla che **dal 16 settembre e fino alle ore 12 del 31 ottobre 2024, è possibile richiedere il *bonus* librerie 2024** tramite il portale messo a disposizione dal ministero della Cultura. **Possono fare domanda tutti coloro che si occupano di vendita al dettaglio di libri in negozi specializzati che rispettino alcuni requisiti. Si tratta di un credito d'imposta parametrato agli importi pagati a titolo di IMU, TASI e TARI con riferimento ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio, nonché alle eventuali spese di locazione o ad altre spese come meglio di seguito indicate. Il credito d'imposta è stabilito nella misura massima di 20.000 euro per gli esercenti di librerie che non risultano ricomprese in gruppi editoriali dagli stessi direttamente gestite e di 10.000 euro per gli altri esercenti. Quest'anno la dotazione finanziaria ammonta a 8.250.000 euro.**

Premessa

Come anticipato nell'introduzione, l'articolo 1, comma 319, della legge n. 205 del 2017, prevede che *"A decorrere dall'anno 2018, agli esercenti di attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati con codice ATECO principale 47.61 o 47.79.1 è riconosciuto, nel limite di spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2018 e di 5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019"*,

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha firmato il Decreto interministeriale recante: *"Disposizioni applicative in materia di credito di imposta per gli esercenti di attività commerciali, che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, di cui all'art. 1, comma 319 e seguenti, della legge 27 dicembre 2017, n. 205"* pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n.130 del 7 giugno 2018".

La legge n. 15 del 13 febbraio 2020 "Disposizioni per la promozione e il sostegno della lettura" all'articolo 10 ha previsto che *"Al fine di potenziare le attività commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n.205, è incrementata di 3.250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2020..."*.

Quest'anno dunque la dotazione finanziaria ammonta a 8.250.000 euro

L'Ambito soggettivo

L'agevolazione è riservata agli **esercenti di attività commerciali operanti nel settore della vendita al dettaglio di libri in esercizi specializzati che:**

- ✓ abbiano **sede legale nello Spazio Economico Europeo**;
- ✓ **siano soggetti a tassazione in Italia** per effetto della loro residenza fiscale, ovvero per la presenza di una stabile organizzazione in Italia, cui sia riconducibile l'attività commerciale cui sono correlati i benefici;
- ✓ siano in possesso di **classificazione ATECO principale 47.61 o 47.79.1**, come risultante dal registro delle imprese;
- ✓ abbiano sviluppato nel corso dell'esercizio finanziario precedente **ricavi derivanti da cessione di libri**, come disciplinato dall'articolo 74, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, **ovvero, nel caso di libri usati**, dall'articolo 36 del decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e successive modificazioni, **pari ad almeno il 70% dei ricavi complessivamente dichiarati**.

Riconoscimento del credito di imposta

Il credito di imposta per gli esercenti che operano nella vendita al dettaglio di libri nuovi e usati **ammonta:**

- ✓ **nella misura massima di Euro 20.000 per gli esercenti di librerie indipendenti**
- ✓ **nella misura di Euro 10.000 per le librerie ricomprese in gruppi editoriali** dagli stessi direttamente gestite.

L'ammontare del credito d'imposta è determinato anche in base al fatturato della libreria secondo i **quattro scaglioni** sotto riportati.

Scaglioni di fatturato annuo derivante dalla vendita di libri, con riferimento all'anno precedente	Percentuale di ciascuna voce di costo valida per quantificare il credito di imposta teorico spettante
I Fino a Euro 300.000	100%
II Compreso tra Euro 300.000 e Euro 600.000	75%
III Compreso tra Euro 600.000 e Euro 900.000	50%
IV Superiore a Euro 900.000	25%

Osserva

Le percentuali previste per i diversi scaglioni:

- ✓ **sono ridotte del 5%** nel caso di librerie legate da contratti di affiliazione commerciale di cui alla legge n. 129 del 2004 con imprese che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali o che facciano capo a gruppi distributivi;
- ✓ per le librerie che hanno nella compagine societaria e nel capitale la presenza o la partecipazione di società che esercitano l'attività di edizione di libri, periodici e/o altre attività editoriali, la **percentuale è fissata al 25%** indipendentemente dal fatturato.

Il riconoscimento del credito avviene dando la precedenza alle librerie uniche sul territorio comunale e in seguito per scaglioni di fatturato ad esaurimento procedendo dal più basso.

Calcolo del credito di imposta

Il credito d'imposta è parametrato con riferimento al singolo punto vendita e alle seguenti voci:

- imposta municipale unica - IMU;
- tributo per i servizi indivisibili - TASI;
- tassa sui rifiuti - TARI;
- imposta sulla pubblicità;
- tassa per l'occupazione di suolo pubblico;
- spese per locazione, al netto IVA;
- spese per mutuo;
- contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente.

Le voci sopra elencate sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente alla richiesta di credito di imposta.

Le voci alle suindicate lettere da a) a g), sono da riferirsi ai locali dove si svolge l'attività di vendita di libri al dettaglio.

Per ciascuna delle voci è stabilito un massimale di costo, ai fini della parametrizzazione del credito di imposta teorico spettante, come indicato nella Tabella che segue

PARAMETRO	MASSIMALE
a) Imposta municipale unica – IMU	3.000
b) Tributo per i servizi indivisibili – TASI	500
c) Tassa sui rifiuti – TARI	1.500
d) Imposta sulla pubblicità	1.500
e) tassa occupazione suolo pubblico	1.000
f) Spese per locazione al netto dell'Iva	8.000
g) Spese per mutuo	3.000
h) Contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente	8.000

Osserva

Per effettuare correttamente il calcolo del credito spettante, come ricordato dalla circolare dell'Agenzia delle entrate n. 14/2022, **va tenuto in considerazione che la disciplina dei tributi locali nel tempo è stata modificata**, quindi, ad esempio, la Tasi non è più in vigore e l'imposta sulla pubblicità e la tassa di occupazione del suolo pubblico sono confluite nel canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) che riunisce, pertanto, in una sola forma di prelievo, le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari.

La domanda

Per accedere al credito si deve effettuare la **domanda attraverso l'applicativo messo a disposizione dal ministero della Cultura.**

Le domande possono essere **presentate dalle ore 12:00 del 16 settembre 2024 fino al 31 ottobre 2024 alle ore 12:00.**

Osserva

Si fa presente che alcuni dati riferiti all' esercente o ai punti vendita verranno confrontati con i sistemi informativi della Camera di Commercio che devono dunque essere aggiornati.

Per accedere alla compilazione della domanda occorre **registrarsi inserendo i dati relativi all'impresa esercente** (ragione sociale e codice fiscale) **e i campi relativi al legale rappresentante** (nome, cognome, codice fiscale ed email).

La richiesta di registrazione e la domanda di accesso al credito devono **essere firmate dal legale rappresentante dell'impresa, mentre le dichiarazioni RCD, SIT e RAI da un terzo certificatore** (commercialista, CAF, ecc.).

Osserva

Nel caso in cui si dovesse verificare un errore nel completamento della procedura, è necessario inviare una email (PEO e non PEC) all'indirizzo taxcreditlibrerie@cultura.gov.it

indicando:

- ✓ codice fiscale dell'esercente ed eventualmente id della domanda;
- ✓ descrizione dell'errore;
- ✓ allegando nel caso di errore di inserimento nel sistema i file PDF e P7M.

Eventuali informazioni possono essere richieste via e-mail alla casella di posta elettronica taxcreditlibrerie@cultura.gov.it.

Utilizzo del credito di imposta

Il credito d'imposta può essere utilizzato in compensazione presentando il **modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici dell'Agenzia delle entrate**, pena lo scarto del versamento

Il codice tributo da utilizzare è il "6894".

CODICE TRIBUTO

6894

Osserva

Il bonus deve essere indicato sia nella **dichiarazione dei redditi** relativa al periodo di riconoscimento del credito sia in quella relativa al periodo di imposta in cui la somma è utilizzata, evidenziando distintamente l'importo riconosciuto e maturato e quello speso.

Le FAQ

Si rendono disponibili, di seguito **le FAQ a chiarimento dei quesiti più frequenti**.

QUESITO -1: Sono una libreria indipendente, il credito d'imposta annuo massimo riconoscibile, è pari a 20.000 euro?

RISPOSTA -1: Sì, viene assegnato un massimale di € 20.000 a quegli esercenti che non hanno librerie appartenenti a gruppi editoriali, oppure nel caso le abbiano, che esse non siano gestite dai gruppi editoriali ma dall'esercente direttamente.

QUESITO -2: Per una società che gestisce "n" librerie l'importo di 10.000 o 20.000 euro riguarda gli "n" punti vendita oppure è da considerarsi complessivo ed unico per l'intera società?

RISPOSTA -2: L'importo massimo annuo di € 10.000 o € 20.000 previsto dall'articolo 2 comma 1 del decreto interministeriale, è riferito al singolo punto vendita. Fermo restando gli ulteriori limiti previsti nel summenzionato decreto all'articolo 2 comma 1 e 2.

QUESITO -3: Cosa si intende con spese per locazione e spese per mutuo utilizzate per la parametrizzazione del credito d'imposta?

RISPOSTA -3: Rientrano nelle spese di locazione il pagamento del canone e delle eventuali spese accessorie (Es: spese registrazione contratto...) sostenute dal locatario. Per quanto riguarda le spese per mutuo va considerato il costo della rata relativa al capitale al netto degli interessi (per acquisto o ristrutturazione) e le eventuali spese accessorie (Es: spese notarili, di perizia, assicurativi...).

QUESITO -4: Sono ammesso al beneficio se ho conseguito nel precedente esercizio ricavi derivanti dalla vendita di libri sia nuovi che usati per un importo pari al 70% dei ricavi complessivamente dichiarati?

RISPOSTA -4: Sì, in quanto la soglia del 70% dei ricavi sul totale dei ricavi complessivamente dichiarati è da riferirsi alla somma dei ricavi derivanti da cessione di libri sia nuovi che usati nel loro complesso.

QUESITO-5: È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'articolo 74 comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma sono soggetti ad IVA al 4%?

RISPOSTA-5: Stante la definizione di codice ISBN come segue: ISBN - International Standard Book Number - è un numero che identifica a livello internazionale in modo univoco e duraturo un titolo o una edizione di un titolo di un determinato editore. Oltre a identificare il libro, si attribuisce a tutti quei prodotti creati per essere utilizzati come libro.

L'ISBN - a partire dal 1° gennaio 2007 - è formato da un codice di 13 cifre, suddivise in 5 parti dai trattini di divisione. È possibile conteggiare fra i prodotti utili a raggiungere il 70% dei ricavi in "libri" anche quei titoli che, pur avendo come codice un ISBN che inizia con 978, non risultano esenti IVA ai sensi dell'articolo 74 comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, ma sono soggetti ad IVA al 4%.

QUESITO-6: Cosa si intende per ricavi complessivamente dichiarati?

RISPOSTA-6: L'art. 1 comma 2 lettera d) del decreto del 23/04/18 n. 215 include nella definizione 'ricavi complessivamente dichiarati, i ricavi derivanti dalla gestione caratteristica dell'attività, risultanti dall'esercizio finanziario precedente la richiesta.

QUESITO-7: Le domande effettuate nell'anno corrente fanno riferimento alle spese sostenute nell'anno precedente?

RISPOSTA-7: Come stabilito nel decreto interministeriale n. 215 del 23/4/2018 all'articolo 3 Parametri per il calcolo del credito di imposta, le voci utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta sono riferite agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

QUESITO-8: Con quale codice tributo sarà compensato il credito di imposta riconosciuto? ed entro quanto tempo è utilizzabile il credito di imposta riconosciuto?

RISPOSTA-8: Le modalità tecniche di fruizione dell'agevolazione, in compensazione tramite modello F24, saranno rese note con apposita risoluzione dell'Agenzia delle Entrate, che sarà emanata, come di consueto, a ridosso del termine iniziale di fruizione e ovviamente indicherà anche il relativo codice tributo. In particolare, l'agevolazione può essere utilizzata in compensazione ai fini del versamento di tutti i tributi e contributi pagabili tramite F24 (a parte i casi esclusi da specifiche disposizioni), anche oltre l'anno di concessione dell'agevolazione.

QUESITO-9: Si ha diritto a parametrare nel credito d'imposta i contributi previdenziali INPS pagati dai soci e quelli obbligatori per i titolari di librerie?

RISPOSTA-9: No, il decreto interministeriale n. 215 all'articolo 3 'Parametri per il calcolo del credito di imposta', comma 1 lettera h) parla di 'contributi previdenziali e assistenziali per il personale dipendente'.

QUESITO-10: Quando si parla, di "importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta" ci si riferisce al fatto che la somma deve essere solo dovuta o anche "pagata" nell'anno precedente la richiesta del credito di imposta?

RISPOSTA-10: L'articolo 3 del decreto interministeriale n. 215 'Parametri per il calcolo del credito di imposta' comma 2 'Le voci di cui al comma 1 sono da riferirsi agli importi dovuti nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta', si riferisce ad importi sia dovuti che pagati nell'anno precedente la richiesta di credito di imposta.

QUESITO-11: La firma digitale da apporre sul modello di domanda redatto dal legale rappresentante, può essere quella dello studio incaricato di assistere la libreria nella presentazione della domanda?

RISPOSTA-11: La firma digitale necessaria per poter effettuare sia la registrazione che l'invio della domanda, deve essere quella del legale rappresentante della società che richiede il credito di imposta, come risulta dai dati in possesso della Camera di Commercio.

QUESITO-12: Sono in possesso da due mesi dei codici ATECO principali 47.61 e 47.79.1. Precedentemente oltre alla vendita al dettaglio di libri mi occupavo anche della vendita di altri accessori. Quindi è possibile presentare richiesta per il riconoscimento del credito di imposta, se ho appena cambiato codice ATECO?

RISPOSTA-12: I codici ATECO principali previsti dal decreto interministeriale n. 215, devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda. Pertanto se si possiedono anche gli altri requisiti previsti dall'articolo 1 del suddetto decreto, si potrà accedere alla richiesta per il riconoscimento del credito di imposta.

QUESITO-13: Il canone di leasing immobiliare rientra tra le spese utilizzate per la parametrizzazione del credito di imposta?

RISPOSTA-13: Nell'articolo 3 del decreto interministeriale n. 215 'Parametri per il calcolo del credito di imposta' le spese per il leasing immobiliare non sono citate. Pertanto tale tipologia di spesa non rientra nella parametrizzazione per il calcolo del credito di imposta.

QUESITO-14: Vi è una priorità nell'attribuzione del credito di imposta in base alla data di arrivo delle domande?

RISPOSTA-14: Non vi è alcuna priorità nel riconoscimento del credito di imposta rispetto alla data di presentazione della domanda. Quindi una domanda inviata in una certa data non ha alcuna priorità rispetto ad una domanda inoltrata successivamente.

QUESITO-15: Ho già presentato domanda negli anni precedenti, perché quando effettuo una nuova registrazione, al momento di creare una nuova password mi viene proposta quella già utilizzata l'anno precedente?

RISPOSTA-15: Dipende dalle impostazioni del Suo browser, consigliamo di svuotare la cache e i cookie del proprio browser.

QUESITO-16: Come si determina la dimensione dell'impresa (MICROIMPRESA - PICCOLA IMPRESA - MEDIA IMPRESA - GRANDE IMPRESA)?

RISPOSTA-16: Bisogna fare riferimento alla Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003, pubblicata sulla G.U.U.E. n. L 124 del 20 maggio 2003 come recepita dal Decreto del Ministero delle Attività Produttive 18 aprile 2005 pubblicato sulla GURI n. 238 del 12 ottobre 2005.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

